

AGGIORNAMENTI NORMATIVI CON RIFERIMENTO ALL'ATTIVITA' SPORTIVA

Si riportano per conoscenza le ultime disposizioni nazionali **DPCM del 24 ottobre 2020** – G.U. n. 265 del 25.10.2020 (A) con riferimento all'attività sportiva.

I principali punti in seguito:

- Obbligo di indossare la mascherina in tutti i luoghi all'aperto con esclusione dei soggetti che stanno “*svolgendo attività sportiva*”

A) Attività sportiva o motoria individuale

- Possibilità di svolgere attività sportiva o attività motoria **all'aperto**, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque **nel rispetto della** distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti. (*art. 1, n. 9, lett. d*);
- attività individuale anche **in impianti sportivi** definiti come tali purché **all'aperto**;
- Definizione di “**attività individuale**”: attività svolta senza contatto con altri soggetti rispettando la distanza minima di cui al DPCM 13 ottobre 2020 (*Faq n. 3*);
- l'attività svolta all'interno di **un pallone tensostatico** o in campi con **coperture pressostatiche** non può essere considerata come svolta all'aperto ed è quindi **vietata**. (*Faq n. 22*);
- **l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere** svolte **all'aperto presso centri e circoli sportivi**, pubblici e privati, sono **consentite** nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI).

B) Eventi e competizioni sportive

- **consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive**, riconosciuti di **interesse nazionale**, nei settori professionistici e dilettantistici, da parte degli organizzatori (Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate) nazionali o internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati **a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico** (*abrogata la limitata disponibilità di apertura al pubblico che era stata prevista dal precedente DPCM 18.10.2020*) nel rispetto dei protocolli stabiliti dagli enti organizzatori;
- **Eventi riconosciuti di interesse nazionale**: “Tutti i confronti competitivi fra due o più atleti, inseriti nel calendario agonistico, quali gare nazionali, dal CONI, dal CIP, dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate o Enti di promozione sportiva (...) (*Faq n. 6*);

- Per l'individuazione del livello degli eventi occorre dunque fare riferimento ai regolamenti e/o alle indicazioni degli Organismi di Affiliazione di riferimento;
- Al fine di consentire il regolare svolgimento delle competizioni sportive di livello nazionale che prevedono **la partecipazione di atleti, tecnici, giudici, commissari di gara e accompagnatori provenienti da Paesi per i quali l'ingresso in Italia è vietato o per i quali è prevista la quarantena**, questi ultimi, prima dell'ingresso in Italia, devono avere effettuato un **test molecolare o antigenico** per verificare lo stato di salute;
- **sospese** le competizioni a carattere locale, provinciale e regionale.

C) Allenamenti di atleti che svolgono attività di interesse nazionale

- **possibilità** di svolgere sedute di allenamento, nel rigoroso rispetto dei protocolli stabiliti dagli enti organizzatori di riferimento riconosciuti dal Coni.

D) Allenamenti degli sport di squadra e di contatto NON di interesse nazionale

- possono essere svolti solo **in forma individuale**, nel rispetto del distanziamento dei protocolli, e solo **all'aperto**, nell'ambito dei circoli sportivi e anche altri luoghi all'aperto (*DPCM del 24.10.2020, successivi chiarimenti Faq n. 9 e n. 10, Circolare del Ministero dell'Interno n. 15350/117 (2)/1 del 27 ottobre 2020, successivi chiarimenti Faq. n. 24*);
- Per la definizione di sport di contatto vedi Decreto del Ministro dello Sport 13 ottobre 2020 link <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/13/20A05592/sg>.

E) Piscine

- Le attività sportive in piscina sia individuali (nuoto) che di squadra sono **consentite solamente per gli atleti partecipanti alle competizioni di interesse nazionale**, i quali potranno dunque continuare ad allenarsi in piscina, purché a porte chiuse (*Faq n. 13*). Le piscine in cui si svolgono le suddette attività, potranno, dunque, essere utilizzate, solo ed esclusivamente per questa finalità;
- Sono invece **sospesi i corsi di nuoto e gli altri corsi in piscina** (*Faq. n. 18*).

F) Palestre

- Attività sospese;
- Possibilità di apertura per allenamento e competizioni degli atleti partecipanti alle competizioni di **interesse nazionale**;
- Le **attività organizzate da ASD/SSD in orario extrascolastico** nelle palestre scolastiche sono assimilate a quelle realizzate in qualunque altra palestra e rientrano, pertanto, nella disposizione di **sospensione** (*Faq n.17*).

G) Impianti sciistici

- **Chiusi** – possibilità di **utilizzo** solo da parte di atleti professionisti e non per **manifestazioni sportive di interesse nazionale od internazionale**;
- La riapertura agli **sciatori amatoriali** è subordinata all'approvazione di apposite **linee guida** da parte della Conferenza delle Regioni e delle provincie autonome, validate dal CTS.

Si segnala: F.A.Q di chiarimento del Governo con riferimento all'attività sportiva:
http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/faq-al-dpcm-del-24-ottobre-2020/?fbclid=IwAR0Kx9OWSnQoXTyy29y9RGdqOY4b0tXJPMylXSfvR3Qc9xniZ-N0vsyU_s4

Normativa di riferimento:

A) DPCM del 24 ottobre 2020 – applicabile dal 26 ottobre ed efficace fino al 24 novembre 2020

Art.1 Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale

1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi:

a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;

9. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

d) è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non autosufficienti;

e) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva; le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva;

f) sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle Regioni e dalle Province autonome, ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020; sono consentite le attività dei centri di riabilitazione, nonché quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell'efficienza operativa in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti;

g) fatto salvo quanto previsto alla lettera e) in ordine agli eventi e alle competizioni sportive di interesse nazionale, lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, è sospeso; sono altresì sospese l'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché

tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale;

h) al fine di consentire il regolare svolgimento delle competizioni sportive di cui alla lettera e), che prevedono la partecipazione di atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, e accompagnatori provenienti da Paesi per i quali l'ingresso in Italia è vietato o per i quali è prevista la quarantena, questi ultimi, prima dell'ingresso in Italia, devono avere effettuato un test molecolare o antigenico per verificare lo stato di salute, il cui esito deve essere indicato nella dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 1, e verificato dal vettore ai sensi dell'articolo 7. Tale test non deve essere antecedente a 72 ore dall'arrivo in Italia e i soggetti interessati, per essere autorizzati all'ingresso in Italia, devono essere in possesso dell'esito che ne certifichi la negatività e riportare i dati anagrafici della persona sottoposta al test per gli eventuali controlli. In caso di esito negativo del tampone i soggetti interessati sono autorizzati a prendere parte alla competizione sportiva internazionale sul territorio italiano, in conformità con lo specifico protocollo adottato dall'ente sportivo organizzatore dell'evento;

Ultimo aggiornamento in data 30 ottobre 2020 ore 9.00